

DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE

n.: 26.2021

Roma, 6 marzo 2021

OGGETTO: FISSAZIONE CONTRIBUTO PER ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA

II CONSIGLIO FEDERALE

Visto lo Statuto e i regolamenti vigenti;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario per il Coronavirus e, considerata la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale si proroga lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Tenuto conto del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, articolo 73;

Tenuto conto di quanto disposto dal Regolamento di Giustizia Federale agli art. 11, 12 e 13 del CAPO III Accesso alla Giustizia

Visto che spetta agli Affiliati, ai Tesserati e agli altri soggetti legittimati dallo Statuto e dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo

Tenuto conto la necessità di fissare per il quadriennio olimpico il contributo dovuto dal ricorrente o dal reclamante per l'accesso ai servizi di Giustizia,

APPROVA

La decisione di fissare quanto segue per il quadriennio olimpico 2021-2024 le seguenti disposizioni:

CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA

- 1 Il contributo per l'accesso alla giustizia è di **€ 750,00** nel giudizio di primo grado e di **€ 1.000,00** nei giudizi di appello, revisione o revocazione;
- 2 Per le istanze di ingiunzione nelle controversie di tipo economico il contributo è di € 100,00 per le controversie di valore fino ad € 1.000,00 di valore; euro 150,00 per controversie di valore compreso tra i 1.000,00 ed i 5.000,00 €; euro 200,00 per controversie di valore superiore ad € 5.000,00;
- 3 Il versamento del contributo deve avvenire prima del deposito dell'atto introduttivo del giudizio. In tale atto dovrà essere data prova, a pena di inammissibilità, dell'avvenuto versamento. Dovrà

avvenire con bonifico bancario sul conto corrente federale. Il bonifico deve riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce ovvero l'indicazione delle parti.

Si conferma, poi, quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento di Giustizia in merito all'Ufficio del gratuito patrocinio.

Tale decisione verrà portata a conoscenza per mezzo di pubblicazione sul sito federale.

La deliberazione è stata assunta con

Voti favorevoli 10 su 10 presenti

Voti contrari nessuno

Astenuti nessuno

Il Segretario Generale

Maurizio Pecora



Il Presidente

Edoardo Facchetti

